

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3535-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti
l'aumento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi
con riferimento alla riduzione dei prezzi medi europei
di tali prodotti

Presentato il 28 febbraio 1986

NOTA Testo approvato dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro nella seduta del 12 marzo 1986.
In data 11 marzo 1986 il relatore Ravasio è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI)

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione:

1) ove si ritenga — come appare necessario qualora si mantenga per i decreti il regime tipico dell'atto con valore di legge — che il provvedimento configuri una ipotesi di delega legislativa ex articolo 76 della Costituzione,

che siano riformulate le disposizioni recate dal disegno di legge nel seguente modo:

a) siano stabiliti criteri e principi direttivi in conformità a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;

b) si preveda per l'adozione di decreti delegati la forma del decreto del Presi-

dente della Repubblica e la previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

2) ove si ritenga invece che il provvedimento debba configurare una ipotesi di delegificazione, valutandosi comunque in tal caso la compatibilità di tale strumento con la riserva di legge stabilita dall'articolo 23 della Costituzione,

che si elimini l'attribuzione ai decreti previsti dal disegno di legge del "valore di legge ordinaria" e l'attribuzione di competenze delegate a favore del Governo;

si consideri inoltre in tale ipotesi che il disegno di legge comporta una espropriazione dei poteri amministrativi in materia, posto che con esso il Parlamento predetermina il contenuto degli atti amministrativi che dovranno essere adottati dall'esecutivo ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA)

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

le maggiori entrate siano utilizzate a sostegno degli investimenti in particolare nel settore energetico e dell'occupazione ».

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, le disposizioni occorrenti per disporre lo aumento della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti quando, a seguito della variazione dei prezzi medi europei, si sono verificate le condizioni per la riduzione dei loro prezzi di vendita al consumo all'interno: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina, petrolio diverso da quello lampante; nonché benzina agevolata per i turisti stranieri, prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, oli da gas da usare come combustibile e oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui, rispettivamente, alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. L'aumento è disposto in misura pari all'importo della variazione in diminuzione dei prezzi medi europei e, per il « Jet Fuel JP/4 », in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli da gas l'aumento è disposto solo quando la variazione riguarda sia la destinazione per uso auto-trazione sia quella per uso riscaldamento ed è limitato ad un importo pari a quello della variazione di minore entità; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento è disposto in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonché sulla benzina agevolata per i turisti stranieri, sul prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui, rispettivamente, alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1) e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il « Jet Fuel JP/4 », in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e te-

2. Le disposizioni previste nel comma 1 saranno emanate con decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei che si verificheranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. I decreti dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

nendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti solo se la variazione dei prezzi medi europei riguardi sia la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento e saranno limitati ad un importo pari a quello della variazione di minore entità.

2. I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.

ART. 2.

Identico.